

IL CONTRATTO TURISTICO- SPORTIVO

El contrato turístico- deportivo

*The tourist -sport contract*¹

DOI: <http://dx.doi.org/10.15304/dereito.26.1.3765>

MARIA CIMMINO

Ricercatore di Diritto Privato

Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere

Università degli studi di Napoli Parthenope

maria.cimmino@uniparthenope.it

Resumen

El deporte y el turismo como actividades del individuo son la expresión de la personalidad humana, protegida por el artículo 2 de la Constitución italiana. Estos fenómenos cumplen con la necesidad de tiempo libre, y han creado el llamado turismo deportivo.

De hecho, a menudo los turista viajan con el propósito de la práctica de deporte: diving, golf, ciclismo, esquí, surf, etc. Cuando el deporte no es el ocasión del viaje, más bien el principal motivo de viaje, vamos a hablar de contrato de viaje deportivo.

Este trabajo, a la luz de la jurisprudencia y de las normas del Código Civil italiano, tiene la intención de profundizar los herraminetos jurídicos que están disponibles la para la satisfacción del "deportista de las vacaciones".

De hecho, el deporte, en algunos casos es una experiencia insustituible durante las vacaciones.

Parabals clave: turismo deportivo, ocio, profesiones del deporte, diligencia, calidad

Abstract

According to the art. 2 of the Italian Constitution, sport and tourism activities are an expression of the human rights and they can both be enjoyed in leisure time. People often choose their trip depending on the sport opportunities. During his holiday, the tourist can take on a wide variety of sports, as golf, diving, surfing, skiing. If the sport activity is not occasional, but it is the main reason of the travel, the sportive interest

¹ Questo lavoro fa parte dell'attività di ricerca condotta nell'ambito del progetto "Benessere della persona e servizi del tempo libero dal punto di vista del diritto"-Università degli studi di Napoli Parthenope -D. R. 727/2015.

connotes the causal justification of the tourist contract, and sport is an irreplaceable activity.

When the tourist cannot satisfy his interest, the law offers various remedies.

Keyword: sport tourism, leisure time, sport professions, diligence, quality

SOMMARIO

1. PREMESSA IL TURISMO SPORTIVO.- 2. IL TURISMO SPORTIVO DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO: TRA TUTELA DELLA PERSONALITÀ ED AUTONOMIA CONTRATTUALE.- 3. IL CONTRATTO TURISTICO SPORTIVO: LA CAUSA IN CONCRETO E LE ASPETTATIVE DELLO SPORTIVO DELLA VACANZA.- 4. SEGUE. LA RESPONSABILITÀ DEL TOUR OPERATOR PER IL FATTO DEI TERZI PRESTATORI DI SERVIZI. IL PROFESSIONISTA SPORTIVO.- 5. CONCLUSIONI.

1. PREMESSA IL TURISMO SPORTIVO

La storia ci insegna che viaggio- inteso come spostamento, occasione di conoscenza- e sport- quale opportunità di confronto e socializzazione- sono due momenti essenziali della vita umana, accomunati da un elevato valore culturale ed educativo, nonché, (ancor più nella società globale contemporanea), da un' importante funzione economica².

Tra sport e turismo esiste, inoltre, un legame che si esprime nel cosiddetto "Turismo Sportivo", caratterizzato dall'associazione dell'esperienza sportiva al viaggio, motivato dall'interesse allo svago, al divertimento all'occupazione del tempo libero e al miglioramento del benessere psicofisico.

Il fenomeno è noto alla letteratura, soprattutto quella economica e sociologica,³ che si è preoccupata anche di darne delle definizioni, facendo riferimento a "tutte le forme di coinvolgimento in attività sportive che richiedono di spostarsi da casa e quindi presuppongono il viaggio"; ovvero a "viaggi basati sul tempo libero da parte di coloro che si spostano dalla

² A conforto di questa prospettiva di analisi, si pongono le più recenti politiche dell'Unione Europea, fondate sul riconoscimento che lo sport è un mezzo importante per contribuire alla formazione armonica ed equilibrata della personalità, idoneo a promuovere valori quali la cultura, la partecipazione sociale e la democrazia, l'integrazione e l'inclusione. Sia lo sport che il turismo costituiscono un imprescindibile stimolo per lo sviluppo della vita socioculturale, avvicinando le persone e le comunità, anche se di origine diversa, per provenienza geografica e culturale, per lingua e religione. In argomento, M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova-Vicenza, 2015, e R. SANTAGATA, *Diritto del turismo*, Torino, 2012.

³ CRISTINA ARAGONÉS-JERICÓ, INÉS KÜSTER-BOLUDA, NATALIA VILA-LÓPEZ, "Turismo Deportivo internacional-nacional, aplicación al patrocinio deportivo", in *Universia, Business Review*, 2015, 1, 68-91; A. RIVERO GOMEZ, "El Turismo Deportivo. Una opción con amplias perspectivas", in *Rev. Cub. Med. Dep. & Cul. Fis.* 2013, 1, 1-10; R. CIAMPICACIGLI- S. MARESCA, "Due metalinguaggi si intrecciano: sport e turismo", in *Symphonya, Emerging Issues in Management*, 2004, 2, 89-96.

*comunità di residenza per partecipare attivamente ad una gara o manifestazione sportiva oppure assistervi come spettatori"*⁴.

Studi recenti, in relazione al mercato turistico, evidenziano profondi cambiamenti, in particolare, nei comportamenti di acquisto da parte dei consumatori dovuti all'incremento della domanda di servizi sportivi di cui fruire durante la vacanza.

Si stima, infatti, che ci si sposta sempre più frequentemente per assistere ad eventi sportivi di particolare risonanza, come le Olimpiadi ed i Mondiali, gli Europei o i Campionati nazionali, (cd. turismo sportivo passivo di spettacolo), ma anche un apprezzamento dei dati relativi ad attività quali il ciclo-turismo, il turismo bianco, l'escursionismo, la pesca sportiva, il turismo dell'acqua, che si associano a scopi salutari e di benessere psicofisico (cd. turismo sportivo attivo di *loisir*)⁵.

In questi casi, si riscontra una sinergia tra esperienza turistica ed esperienza sportiva, essendo lo sport la ragione essenziale del viaggio. Si parla, infatti, di turismo attivo anche per sottolineare che la vacanza non è solo occasione di riposo, ma sia un presupposto per seguire e svolgere particolari itinerari sottoforma di esercizio di attività fisica, fruendo dei relativi servizi anche in un'ottica di ecosostenibilità, nel rispetto dell'ambiente e della natura⁶.

2. IL TURISMO SPORTIVO DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO: TRA TUTELA DELLA PERSONALITÀ ED AUTONOMIA CONTRATTUALE

Anche in punto di diritto, esiste un minimo comune denominatore, una *trade union* fra sport e turismo, sotto più profili ed a più livelli.

⁴ In virtù della destinazione e della tipologia di turista, nonché dell'attività svolta, si distinguono, altresì, varie forme di turismo sportivo: a) *attivo amatoriale*: che interessa quanti praticano sport a livello amatoriale o viaggiano per partecipare a gare, tornei; b) *attivo professionista*: che riguarda gli sportivi professionisti; c) *passivo amatoriale*: fenomeno che individua coloro che si spostano per seguire da spettatori eventi sportivi amatoriali; d) *passivo professionista*: questa categoria racchiude gli spostamenti dei soggetti stabilmente e formalmente appartenenti all'ordinamento sportivo, i quali si spostano in occasione di eventi e manifestazioni sportive ufficiali.

⁵ Il turismo rappresenta la terza maggiore attività socioeconomica dell'UE e, secondo le stime, genera più del 10% del PIL dell'UE, fornendo circa il 12% dell'occupazione totale; si tratta dunque di un settore importante sia per i cittadini che per le imprese dell'UE, in quanto produce un effetto positivo sulla crescita economica e sull'occupazione dell'UE. Se si scorrono alcuni dati statistici forniti dagli enti ed istituti di statistica (CENSIS, ISTAT), si riscontra che un italiano su quattro sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell'offerta sportiva; (Censis Servizi 2013); secondo l'ENIT, in Italia sono ormai molti gli alberghi dotati sia di piscina coperta che di campo da tennis e quelli dotati di centro fitness e sauna. Lo sport, secondo i dati ISTAT 2012, risulta essere considerato una importante motivazione delle vacanze, siano esse trascorse al mare (per il 28%), in montagna (secondo il 20%), ovvero al lago (per il 7%). Un'indagine Federalberghi-CIRM del 2013 ha stimato che sono stati 3,8 milioni gli spettatori appassionati di sport al punto che, in media 2,8 volte nell'anno, si sono spostati pernottando in strutture alberghiere, per seguire dal vivo un evento sportivo.

⁶ A.J. MARCHANTE MERA, J.L. SANCHEZ OLIERO, J. LOPEZ RUBIO, F. J.SANCHEZ GUTIERREZ, "Las actividades deportivas como factor de desarrollo sostenibles en espacios naturales protegidos, el caso de Sierra Nevada", in AA. VV., *Investigaciones, metodos y analisis del turismo*, Oviedo, 2013, 231-241.

Innanzitutto, si tratta di attività essenziali al benessere del soggetto⁷, protette e da promuovere ai sensi dell'art 2 e 3 della Costituzione, rimuovendo anche gli ostacoli di ordine sociale ed economico, per assicurare effettività a quelle forme di manifestazione e svolgimento alla personalità umana⁸, che trovano occasione ed espressione nella gestione del tempo libero.

Ciò richiede l'esercizio di compiti e funzioni *ad hoc* da parte delle Istituzioni, un'organizzazione imprenditoriale adeguata, nonché una regolamentazione dei rapporti contrattuali con i destinatari dei servizi dello sport e del turismo in grado di soddisfare gli interessi degli sportivi della vacanza.

Il ruolo delle istituzioni e gli interessi dei singoli sono, pertanto, diversificati e molteplici.

Non a caso il Trattato di Lisbona ha riconosciuto l'importanza del turismo conferendo all'UE la facoltà di sostenere, coordinare e completare l'azione dei paesi membri in questo settore, per favorire la cooperazione con lo scambio delle buone pratiche⁹, come quelle volte al miglioramento

⁷AA.VV., *Organizzazione e gestione delle strutture per il benessere psicofisico*, Bologna, 2014.

⁸ Con la sentenza 27 aprile 2011 n. 9422, in *Danno e responsabilità*, 2012, 165 ss., la Corte di Cassazione ha stabilito che il cd. "diritto al tempo libero" è "immaginario", pertanto non è configurabile un risarcimento del danno per la sua lesione, derivante da quei fastidi della vita quotidiana che limitano la qualità della vita e lo stato di benessere della persona. Nel rigettare il ricorso e citando la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e il Trattato di Lisbona, gli Ermellini hanno spiegato che tali norme "non consentono di ritenere il diritto al tempo libero come diritto fondamentale dell'uomo e, nella sola prospettiva costituzionale, come diritto costituzionalmente protetto e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione". Conforme Cass. 4 dicembre 2012 n. 21725, in *Contratti*, 2013, 8-9, 768 -786, con nota di A. VIGLIANISI FERRARO, "Lesione del tempo libero, violazione di un diritto immaginario o di un interesse (primario) della persona?". Seppure la Cassazione ha affermato che si tratta di un diritto "immaginario", il tempo libero è alla base dell'organizzazione dei servizi sociali, i rapporti tra tempo libero e tempo di lavoro sono considerati come indicatori delle dimensioni del benessere; il tempo libero si ricollega anche al diritto al gioco dei bambini e al diritto al riposo dei lavoratori.

⁹ Esso è entrato a pieno titolo tra gli obiettivi della cosiddetta strategia di Lisbona, che ha previsto in particolare di stimolare la competitività grazie alle seguenti azioni: a) sviluppare l'innovazione nel turismo, grazie alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dell'innovazione; b) migliorare le competenze professionali nel settore; c) promuovere una diversificazione dell'offerta turistica; d) promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità e) sviluppare un marchio europeo per il turismo di qualità, f) migliorare l'integrazione e il coordinamento del turismo nelle altre politiche dell'UE, come la politica dei trasporti, della concorrenza, del mercato interno, della fiscalità, della tutela dei consumatori, dell'ambiente, dell'occupazione e formazione, dello sviluppo regionale e rurale, politiche, queste, che hanno tutte ripercussioni dirette o indirette sul turismo. Lo sport, a far data dal Trattato di Lisbona è finalmente entrato a far parte delle materie di competenza dell'Unione grazie al cosiddetto principio di specificità, sancito dall'art 165. A livello statale l'art. 117 della Costituzione novellato nel 2001 ha per la prima volta citato espressamente l'ordinamento sportivo facendolo rientrare tra le materie di competenza regionale. Sulla strategia di

della competenze professionali, nonché al coordinamento con altre politiche, tra cui quelle della tutela del consumatore.

Inoltre, il principio di sussidiarietà, regola la ripartizione (sia pure in maniera non del tutto pacifica) delle competenze dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni nelle materie dello sport come in quelle del turismo, che sono quindi, parimenti, al contempo globali e glocali; in particolare, nell'ordinamento italiano di tale distribuzione di compiti ci danno conto i riformati artt. 117 Cost. e 118 Cost¹⁰ e da ultimo la legge n. 56 del 2014, che ha riformato il sistema delle autonomie¹¹.

Tenuto conto di un quadro normativo diversificato ed articolato su più livelli e considerato che tra gli interessi che i viaggiatori aspirano a soddisfare figura sempre più spesso la pratica o la fruizione a vario titolo delle attività sportive, obiettivo del lavoro è, pertanto, riflettere sugli strumenti giuridici che l'ordinamento, in particolare il diritto dei contratti, mette a disposizione del soggetto affinché l'interesse a praticare e/o a vivere specifiche attività umane orientate al benessere, al tempo libero ed allo svago, come quelle sportive sia pienamente soddisfatto.

3. IL CONTRATTO TURISTICO SPORTIVO: LA CAUSA IN CONCRETO E LE ASPETTATIVE DELLO SPORTIVO DELLA VACANZA.

Partendo dal dato di diritto positivo, si deve innanzitutto osservare che la rilevanza della finalità sportiva in ambito turistico è stata espressamente contemplata nel codice italiano del turismo, emanato con d. lgs. 23 maggio 2011 n. 79¹², ove, ai sensi del nuovo art 34, e' possibile considerare pacchetto turistico l'escursione giornaliera per assistere ad una manifestazione sportiva.

Anche a livello comunitario sembra vi sia stata una presa d'atto del fenomeno in punto di regole di diritto privato dei contratti. Infatti, la nuova Direttiva, UE (2015/2032) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati¹³, estende il proprio ambito di applicazione a viaggi organizzati da associazioni caritative, associazioni sportive o scuole per i loro membri, senza essere offerti al grande pubblico.

Infatti, pur osservandosi nel considerando 17 della Direttiva che: *Al fine di individuare un pacchetto o un servizio turistico collegato, dovrebbe*

Lisbona, si rimanda a E. BATTELLI, "Il nuovo Diritto europeo dei contratti nell'ambito della strategia Europa 2020", in *Contratti*, 2011, 11, 1065 ss.

¹⁰ AA. VV., *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, Torino, 2014; F. BLANDO, "Il ruolo e le competenze delle regioni nello sport", in *RDES*, 2009, 1, 21-38.

¹¹ Sul punto, F. PIZZETTI, "La riforma degli enti territoriali, città metropolitane, nuove province e unioni di comuni", Milano, 2015.

¹² V. FRANCESCHELLI-F. MORANDI, *Manuale di diritto del turismo*, Torino, 2013; AA.VV., *L'ordinamento del mercato turistico*, a cura di Cogliani, Gola, Sandulli, Santagata, Torino, 2012.

¹³ Si tratta della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, pubblicata nella GUUE 11/12/2015.

essere presa in considerazione soltanto la combinazione di servizi turistici diversi come l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di passeggeri, oltre al noleggio di veicoli a motore o di taluni motocicli; il considerando 18 stabilisce che tra i servizi turistici, che non fanno intrinsecamente parte del trasporto dei passeggeri, dell'alloggio o del noleggio di veicoli a motore o di taluni motocicli, possono essere, per esempio, l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi, visite guidate, skipass e noleggio di attrezzature sportive o trattamenti benessere. Tuttavia, l'eventuale combinazione di tali servizi con un solo altro tipo di servizi turistici, per esempio l'alloggio, dovrebbe portare alla creazione di un pacchetto o di un servizio turistico collegato soltanto se essi rappresentano una parte sostanziale del valore complessivo del pacchetto o del servizio turistico collegato o sono pubblicizzati come o rappresentano altrimenti un elemento essenziale del viaggio o della vacanza.

Si evince dal dato testuale come la scelta della destinazione del viaggio sia ormai dettata da una motivazione specifica, (rispetto al generico scopo del *relax*), la quale, anzichè mero "impulso psichico che rimanendo nella sfera interna del soggetto lo induce alla stipulazione"¹⁴, corrisponde ad un preciso interesse del viaggiatore-turista- oggi divenuto più consapevole, informato e critico, portatore di specifiche aspettative- interesse idoneo a qualificare in concreto lo scopo pratico del negozio.

Si tratta, cioè, di un motivo destinato a fuoriuscire dall'intima sfera volitiva del soggetto e dell'irrilevante giuridico, per concretizzarsi in un interesse che si obiettivizza mediante la richiesta di apposite prestazioni, diverse da quelle tipiche del trasporto e dell'alloggio che hanno costituito nell'immaginario collettivo e nella tipizzazione legislativa operata dalla direttiva 90/314 sui cd. pacchetti tutto compreso l'idea della "prefissata combinazione".

Ed infatti, da tempo, in dottrina si discute della tutela del turista nel caso dei cosiddetti "pacchetti dinamici", combinati dal viaggiatore e non prefissati dall'organizzatore¹⁵.

La giurisprudenza di legittimità, dal canto proprio ha fatto ricorso alla cd. teoria della causa in concreto¹⁶, statuendo, con la nota pronuncia n.

¹⁴ A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2015, 138 ss.

¹⁵ M. GUARINI, "I contratti del turista organizzato on line e la tutela del "turista", in AA.VV., *L'ordinamento del mercato turistico*, op. cit., 217-233.

¹⁶ Per una ricostruzione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sulla causa in concreto, si rimanda a V. ROPPO, "Causa concreta una storia di successo? Dialogo non recente né compiacente con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 4, 957-988. La dottrina ha da sempre dibattuto sulla natura della causa, anche in considerazione del fatto che il legislatore (italiano) si è limitato ad elencarla tra i requisiti del contratto senza darle una definizione. In particolare, mentre sotto la vigenza del codice preunitario predominava la concezione soggettiva della causa, l'entrata in vigore del codice civile del 1942 segna il passaggio ad una concezione oggettiva della causa come funzione del negozio. Tuttavia, la stessa dottrina si è divisa tra fautori di una teoria astratta ed oggettiva della causa come funzione economico-sociale, (E. BETTI, "Causa del negozio giuridico", in *Novissimo Dig. it.*, Torino, 1957, III, 32 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954) e sostenitori della causa

16315/2007 che la finalità turistica ".....non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero...."¹⁷.

Sembra potersi aggiungere, rispetto a tale soluzione interpretativa, che la ricostruzione in concreto della funzione pratica dell'operazione negoziale consente di individuare non una generica finalità concreta di vacanza, ma, piuttosto, una specifica finalità turistico-sportiva, qualificabile in ragione dell'interesse di volta in volta perseguito il quale, pur associandosi allo scopo del *relax* e del divertimento, tipicamente vacanziero, non si risolve in esso, tutte le volte in cui la motivazione (sportiva) del viaggio, anziché semplice occasione colta durante la vacanza, si rivela essere stata una ragione che ha determinato il viaggiatore a contrarre, magari a certe condizioni piuttosto che ad altre.

Non può farsi a meno di osservare e rilevare, a questo punto, che l'attribuzione di rilevanza giuridica al motivo-interesse, nel caso di specie sportivo, all'interno della ricostruzione del profilo causale concreto del contratto, dovrebbe ancorarsi ad alcuni criteri e/o presupposti, anche al fine di stabilire la sorte del contratto nel caso di disservizio.

In tal senso, in primo luogo, si potrebbe far riferimento alla pattuizione contrattuale di specifici servizi, corrispondenti a quel determinato interesse (ad es. *il diving*) idonea a suggellare il passaggio della o delle motivazioni del contratto di viaggio da mero impulso psichico ad interesse contrattuale sostanziale e causale, destinato a ricevere adeguato soddisfacimento e tutela.

come funzione economico-individuale, ragione concreta o funzione pratica (G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966). In argomento si rimanda a C. M. BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, Milano, 2015, 419 ss; R. SCOGNAMIGLIO, voce "Negozio giuridico", in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1990, XX, 1 ss.

¹⁷ Cass. 24 luglio 2007 n. 16315, in *Danno e resp.*, 2008, 845, con nota di L. DELLI PRISCOLI, "Contratto di viaggio e rilevanza della finalità turistica", e in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008, 5, 531-546, con nota di S. NARDI, "Contratto di viaggio tutto compreso e irrealizzabilità della sua funzione concreta". Sul punto si è pronunciata in altre occasioni la Suprema Corte: si veda Cass. 24 aprile 2008 n. 10651, in *Diritto del turismo*, 2008, 4, 349-361, con nota di V. CORONA, "La tipizzazione della "finalità turistica" tra presupposizione e criteri di ripartizione del rischio". Sul tema della causa concreta del contratto di viaggio in relazione alla finalità turistica vedi pure S. PAGLIANTINI, "La c.d. risoluzione per causa concreta irrealizzabile", in *Rivista del notariato*, 2010, 5, 1211-1238. Per un'analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di causa in concreto vedi V. ROPPO, "Causa concreta una storia di successo? Dialogo non recente né compiacente con la giurisprudenza di legittimità e di merito, *op. cit.*, 957-988. Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come, considerata la mancata definizione della causa nel codice civile italiano del 1942, "sono molti i casi in cui la Corte, dichiaratamente o meno, ha lasciato da parte la teorica della funzione economico sociale del contratto e si è impegnata nell'analisi dell'interesse concretamente perseguito dalle parti nel caso di specie, cioè della ragione pratica dell'affare". In tal senso, Cass., Sezioni Unite, 6 marzo 2015 n. 4628, in *Rivista del notariato*, 2015, 3, 597, con nota di C. CICERO, "Il concetto di pre-preliminare nel procedimento di formazione del contratto "a tutele crescenti".

Potrebbe, inoltre, altresì, soccorrere il dato normativo testuale, in particolare il già citato considerando 18 della nuova direttiva 2015/2032, che, facendo riferimento alle ipotesi in cui nel siano combinati servizi aggiuntivi diversi da quelli tipici del trasporto e dell'alloggio, affinché si configuri un contratto di pacchetto turistico, richiede che il servizio stesso debba costituire "parte significativa del pacchetto"; il che potrebbe agevolare la tutela al turista in caso di mancato od inesatto inadempimento.

In argomento esemplificativa risulta, ancora, l'analisi della giurisprudenza, la quale offre interessanti spunti di riflessione, sia pure mettendo sul tappeto ulteriori aspetti problematici.

Si può richiamare, in particolare, il caso¹⁸ di un appassionato di *diving*, il quale, scelta per la sua vacanza una zona geografica *ad hoc*, giunto in loco, viene a conoscenza dell'impraticabilità di immersioni subacquee in quel periodo dell'anno nella meta di destinazione e di conseguenza si rivolge al tribunale per sentirsi riconoscere il risarcimento del danno.

La pronuncia interessa non solo poiché il Giudice di legittimità, chiamato a decidere se l'impossibilità di soddisfare gli interessi connessi a servizi ulteriori rispetto a quelli tipici del contratto di viaggio, come quelli sportivi, costituisca un inadempimento, conclude nel senso che, le prestazioni a tal fine convenute rientrano, *tout court* nell'orbita del rapporto contrattuale.

Piuttosto, essa appare particolarmente significativa poiché, nel caso di specie, le prestazioni di servizi sportivi non erano state espressamente dedotte in una clausola del contratto ma piuttosto poste a base del medesimo, cioè presupposte, oppure, per adoperare la terminologia della Corte "comunque garantite".

Eppure, ciononostante, il giudicante sceglie di attribuire rilievo alla circostanza per la quale in tanto il viaggiatore aveva scelto quella meta di destinazione, in quanto gli era stato assicurato che avrebbe potuto praticare in quella zona il suo sport preferito; in altre parole, la pratica sportiva era stata motivo determinante del viaggio, reso noto al venditore del pacchetto turistico, facendo sì che la prestazione "aggiuntiva" del servizio sportivo acquistasse essa stessa natura di obbligazione contrattuale, poiché il tour operator, essendone stato reso edotto, ne aveva garantito la praticabilità.

Il giudicante pare riallacciarsi anche stavolta, non solo alla causa in concreto, ma alla cd. teoria della presupposizione, per attribuire rilevanza e dunque tutela al motivo che da mero impulso soggettivo interno alla sfera volitiva del soggetto si sia atteggiato quale elemento determinante della decisione a contrarre, funzionando quindi anche da criterio di apprezzamento e di controllo in ordine alla fase esecutiva del rapporto contrattuale¹⁹.

¹⁸ Cass. 20 marzo 2012, n. 4372, in *Rivista del diritto della navigazione*, 2012, 835 ss.

¹⁹ In Italia la giurisprudenza ha ricollegato la presupposizione all'art. 1467 del codice civile, in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta. In particolare è essa è stata definita come "non attinente all'oggetto, né alla causa né ai motivi del contratto, consistente in

La prospettata ricostruzione, per quanto riguarda gli aspetti problematici di cui si è fatto cenno, suscita, tuttavia, una serie di perplessità in ordine all'incertezza che necessariamente connota la individuazione dei motivi posti a base della negoziazione, ovvero dei presupposti del contratto cui riconoscere rilevanza giuridica e di cui occorre dar conto nella ricostruzione della concreta finalità del contratto turistico; come osservato in dottrina²⁰, esiste la necessità di distinguere quelli che sono destinati ad entrare nel contenuto dell'obbligo contrattuale, in quanto concernenti la fase esecutiva del medesimo, dalle cosiddette circostanze esterne al vincolo, rispetto alle quali si paventa il pericolo di un ampliamento della sfera della responsabilità del tour operator, che porti a ricomprendere nell'obbligazione contrattuale anche il gradimento della vacanza.

4. SEGUE. LA RESPONSABILITÀ DEL TOUR OPERATOR PER IL FATTO DEI TERZI PRESTATORI DI SERVIZI: IL PROFESSIONISTA SPORTIVO.

La ricostruzione della funzione del contratto turistico secondo la tesi della causa in concreto è destinata infatti ad avere riflessi anche sui rapporti tra responsabilità del tour operator e responsabilità dei terzi prestatori di servizi.

In via generale, in dottrina²¹ si è discusso se l'obbligazione del *tour operator* fosse di mezzo o di risultato, dato che questo *stakeholder* è un professionista (nel senso di cui all'art 2082 c.c., cioè esercitando professionalmente un'attività economica) cui è richiesto di organizzarsi adeguatamente anche in relazione ai terzi prestatori del cui operato si

una circostanza ad esso esterna che, pur se non specificamente dedotta come condizione, ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse, ma con riconoscimento da parte dell'altra, valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, la sua mancanza legittimando l'esercizio del recesso", così Cass. 25 maggio 2007, 12235 in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, 11, 1177, con nota di F. AZZARRI, "Difetto di presupposizione e rimedi esperibili: il revirement della Suprema Corte"; si veda pure G. F. AIELLO, "L'applicabilità del rimedio risolutorio al difetto sopravvenuto della presupposizione in un recente revirement della Cassazione", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011, II, 305 ss. Lo studio della presupposizione si ricollega al tema della rilevanza degli scopi delle parti non tradotti in clausole contrattuali e coinvolge anche la ricostruzione in concreto della causa del negozio. In dottrina, si rimanda a C. M. BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, op. cit., 435 ss.

²⁰ V. CORONA, "La tipizzazione della "finalità turistica" tra presupposizione e criteri di ripartizione del rischio", op. cit., 349 ss.

²¹ C. PASQUINELLI, "L'adempimento nei contratti del truisimo. Soluzioni normative e questioni aperte", in *Nuova giur. civ. commentata*, 2015, 2, 79-93; F. PRADA, "Responsabilità dell'organizzatore di un pacchetto turistico e del fornitore della prestazione: la disciplina del codice del consumo", in *Diritto dei Trasporti*, 2015, 2, 506-511; M. COCUCCHIO, "Responsabilità del tour operator e inadempimento del terzo prestatore di servizio", in *Giustizia civile*, 2013, 7-8, 1419-1425; A. RUOTOLO, "La responsabilità del tour operator e dell'intermediario", in AA. VV., *L'ordinamento del mercato turistico*, op. cit., 235-252.

avvale e del quale di conseguenza può esser chiamato a rispondere, se del caso, a titolo di rischio di impresa.

Secondo la Direttiva 90/314 oggi riformata con la citata Direttiva 2015/2032 (in attesa di recepimento dai Paesi dell'Unione) l'organizzatore e il venditore di c.d. "pacchetto turistico" o *package* rispondono dei danni subiti dal turista-consumatore in ragione della fruizione delle prestazioni oggetto del contratto (anche) allorché si appropriano o avvalgono dell'attività altrui assumendone il connaturato rischio.

In più c'è da dire che in Italia il Codice del turismo, in cui nel 2011 è confluita la disciplina dei contratti turistici, prima contenuta nel codice del consumo, ha abrogato la legge italiana che aveva recepito la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio²²; ciò avrebbe definitivamente sancito un principio ribadito anche dalla giurisprudenza, secondo cui²³ la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo prestatore di servizi direttamente consegue in capo all'organizzatore e al venditore (intermediario secondo il legislatore del codice del turismo) di un pacchetto turistico riposa sul principio *cuius commoda eius et incommoda*, o, più precisamente, dell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.

Sul punto giova precisare che il nuovo art 43 del codice del turismo ha previsto come "rispettive", distinguendole, le responsabilità dell'organizzatore e del venditore-intermediario, al fine di gravare il primo delle conseguenze dell'inadempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto.

Questo regime normativo è più severo rispetto alla regola codicistica dell'art 1228 del codice civile (italiano), notoriamente richiamata in argomento, secondo cui «salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche di fatti dolosi o colposi di costoro. L'art. 43 cod. tur., stante l'inciso l'"organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti" è, al contrario, inderogabile dai contraenti. Si tratta di un'applicazione del cosiddetto rischio di impresa²⁴.

²² La Convenzione internazionale sul contratto di viaggio a tenore distingueva tra l'ipotesi del «pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale di questi servizi» (art. 15, n. 1, comma 1, CCV) e quella del «pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni» (art. 15, n. 1, comma 2, CCV) e si adoperava come discrimine il distinguo tra totale mancanza e difettosa esecuzione del servizio, ammettendo nel secondo caso la prova liberatoria per l'organizzatore. Sul punto, A. RUOTOLO, "La responsabilità del tour operator e dell'intermediario", *op. cit.*, 235-252.

²³ Trattasi di responsabilità la cui fonte riposa nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., in base alla quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Così, Cass. 11 dicembre 2012 n. 22619, in *Rivista italiana di diritto del turismo*, 2014, 10, 43-54, con nota di L. DI GIROLAMO, *La responsabilità del tour operator per le lesioni personali subite dal consumatore a causa della condotta colposa del vettore*.

²⁴ A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, *op. cit.* 1156 ss.

Applicando questo regime al caso di terzi prestatori di servizi sportivi ricompresi in un contratto di pacchetto turistico, va rilevato in primo luogo che, trattandosi di servizi di natura professionale ed intellettuale²⁵, che l'obbligazione che l'istruttore assume nei confronti degli allievi è ritenuta un'obbligazione di mezzi, avendo egli, in base ad un contratto d'opera, l'obbligo di insegnare determinate materie e tecniche, nell'ambito dell'esercizio di una professione, cioè un servizio intellettuale e immateriale prestato con la dovuta diligenza²⁶; inoltre, la casistica giurisprudenziale²⁷ ci insegna come il più delle volte tale obbligo è assunto non direttamente dall'istruttore, bensì da un istituto scolastico, educativo o formativo o da una scuola²⁸, il che pone non poche difficoltà in ordine all'individuazione del regime di responsabilità nei casi di danni autocagionatisi dall'allievo.

La giurisprudenza italiana, facendo riferimento alla figura del maestro di sci alle dipendenze di una scuola²⁹, ha fatto applicazione della teoria del

²⁵ Pur mancando oggi in Italia una compiuta disciplina delle professioni sportive e delle attività motorie, una conferma in tal senso sembra ricavarsi dalla legge n. 4/2013 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", la quale riconosce alle professioni che non esprimono ordini e collegi i caratteri dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica tipica delle professioni intellettuali; ricomprendendovi la figura dell'esperto del movimento umano. In argomento, A. GENOVESE, "Il nuovo statuto delle professioni non regolamentate. Prime note sulla legge 14 gennaio 2013, n. 4", in *Rivista di diritto privato*, 2, 301 ss

²⁶ L. DELLI PRISCOLI, Professionista intellettuale e, obbligazioni di mezzi, in *Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2010, 345-376; F. PIRAINO, "Obbligazioni <<di risultato>> e obbligazioni <<di mezzi>> ovvero dell'inadempimento incontrovertibile e dell'inadempimento controvertibile", in *Europa e diritto privato*, 2008, 82-153; E. CARBONE, *Diligenza e risultato nella teoria dell'obbligazione*, Torino, 2007, 59 ss.; A. DI MAJO, "Delle obbligazioni in generale", in *Commentario codice civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, in *Obbligazioni*, sub Artt. 1173-1176, IV, Bologna-Roma, 1988, 478; U. NATOLI, "L'attuazione del rapporto obbligatorio", II, "Il comportamento del debitore", in *Trattato di diritto civile e commerciale già dir. da Cicu e Messineo*, cont. da Mengoni, XVI, Milano, 1984, p. 10.2; sulla responsabilità dell'istruttore vedi S. DI PAOLA, "La responsabilità civile dell'istruttore subacqueo", in *Danno e responsabilità*, 2004, 1, 13 -21; F. MONCALVO, "Sulla responsabilità civile degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori di una disciplina sportiva", in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, 1839-1854.

²⁷ M. CALCIANO, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010.

²⁸ Non a caso il codice civile italiano contempla nella sede della disciplina della responsabilità extracontrattuale due norme, gli artt. 2047 c.c. e 2048 c.c., da cui si evince che il titolo in base al quale l'istruttore è chiamato a rispondere è quasi sempre quello extracontrattuale, ove però si faccia riferimento ai danni che l'allievo, peraltro minore o incapace, abbia causato a terzi.

²⁹ M. ALBERICI, "La responsabilità vicaria dei precettori e dei maestri d'arte", in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2014, 1, 1-24; A. LÓPEZ SÁNCHEZ, "Responsabilidad civil y deporte. Aproximación jurídica al deporte como actividad de riesgo", in *Revista española de educación física y deporte*, 2014, 2, 65-76; E. INGLES YUBA, J. SEGUI URBANEJA, "La responsabilidad civil en las actividades en el medio natural en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Medidas de prevención", in *Apuntes de Educación Física y deporte*, 2012, 3, 89-97; B. TRIPODI, "Condotta autolesiva dell'allievo e responsabilità contrattuale della scuola sci", in *Danno e responsabilità*, 2013, 2, 171-176; E. GOMEZ CALLE, "Responsabilidad de padres y centros docentes", in *Tratado de responsabilidad*

contatto sociale³⁰, alla luce della quale si è ritenuto che l'affidamento dell'allievo alla scuola determina non solo la nascita di un rapporto contrattuale con la scuola medesima ma anche l'insorgere di doveri di protezione del maestro verso l'allievo stesso, che vanno ad aggiungersi ai doveri di impartire le istruzioni della disciplina insegnata; sicchè, in caso di danni da questo riportati, la responsabilità è dell'istruttore, ma in base al titolo contrattuale è sopportata dalla scuola verso il danneggiato, con tutte le conseguenze in ordine al riparto dell'onere della prova.

Alla luce di quanto detto, la responsabilità per mancata esecuzione del servizio sportivo ricompreso nel pacchetto turistico o per la sua difettosa prestazione (ricomprensandosi in questa ipotesi anche i fatti lesivi ai danni del turista) dovrebbe risalire in capo al tour operator, rimanendo dubbio se ai fini del diritto di rivalsa, contemplato dalla norma debba considerarsi la diligenza dell'organizzatore nella scelta della struttura preposta al servizio ovvero nella competenza e diligenza della persona fisica del prestatore³¹.

Tuttavia, anche al fine di escludere una responsabilità dell'organizzatore avuto riguardo al contratto turistico sportivo, c'è da rilevare che, vertendosi in tema di attività sportiva, un limite potrebbe esse rappresentato dall'assunzione del rischio, come clausola generale di giustificazione ed esonero dalla responsabilità per danni occorsi allo sportivo durante la pratica dell'attività medesima³².

Parimenti, va ricordato che la più recente giurisprudenza ha ritenuto talvolta applicabile il regime previsto dall'art. 2236 c.c.³³ all'istruttore sportivo, configurando, nei casi in cui ci si trovi a dover risolvere problemi di particolare difficoltà tecnica, una responsabilità soltanto per dolo o colpa grave, esclusa la colpa lieve.

civil, Reglero Campos, F (Coord.), Cap. XI, 3a Ed., Aranzadi, 2006, 1234- 1332; E. ALCAIN MARTINEZ, "Análisis jurisprudencial de la responsabilidad civil en el ámbito de la actividad deportiva", in Revista Jurídica del Deporte, 12, 2004, 169-188.

³⁰ La responsabilità da contatto sociale è una forma particolare di responsabilità contrattuale, che nasce però non da un "contratto", bensì da un "contatto sociale", ovvero da un rapporto che si instaura tra due soggetti in virtù (non di un accordo tra le parti), ma di un obbligo legale, oppure come conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del "contatto sociale". In altre parole è una forma di responsabilità contrattuale che nasce però non da un contratto, ma da un altro rapporto giuridico. L. LAMBO, *Obblighi di protezione, Padova, 2007*; E. ROPPO, "Il contatto sociale e i rapporti contrattuali di fatto", in BESSONE, *Casi e questioni di diritto privato, V*, Milano, 1993. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La riparazione dei danni alla persona*, Napoli, 1993; C. CASTRONOVO, voce "Obblighi di protezione", in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXI, 1990, 1 ss.

³¹ A. RUOTOLO, "La responsabilità del tour operator e dell'intermediario", in AA. VV., *L'ordinamento del mercato turistico, op. cit.*, 235-252, 247.

³² P. DOMINGUEZ MARINEZ, "Turismo activo y responsabilidad civil", in AA. VV., *Investigaciones, metodos y analisis del turismo, op. cit.*, 425-437; sulla clausola di accettazione del rischio sportivo, V. FRATTATTOLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984; nell'ordinamento spagnolo, v. R. VERDERA SERVER, "Una aproximación a los riesgos del deporte", in *InDret*, 2003, 1-14.

³³ Art. 2236 c.c.: "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave".

Aggiungasi, per richiamare il caso di specie del *diving*, che lo sport subacqueo, come già altre discipline sportive, sebbene la giurisprudenza non sia univoca, potrebbe rientrare tra le attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 del codice civile italiano³⁴, per la sua stessa natura o per la natura dei mezzi adoperati.

5. CONCLUSIONI

L'analisi della rilevanza che le attività sportive vanno sempre più acquisendo nell'ambito del mercato turistico, incidendo sulla ricostruzione del profilo causale dei relativi contratti, evidenzia come l'erogazione di questi servizi aggiuntivi acquistati in un pacchetto-vacanza richieda operatori professionali qualificati, anche in vista della tutela preventiva dell'incolumità dei praticanti.

Si tratta di un argomento di attualità sul quale il dibattito è molto nutrito e su cui incidono vari aspetti, primo fra tutti il problema del riparto di competenze tra stato e regioni in tema di sport e di regolamentazione delle qualifiche professionali, nonché quello della riserva di legge statale che opera a giudizio della dottrina e della giurisprudenza costituzionale proprio nella materia della disciplina delle professioni³⁵.

In Italia, per restare alla figura dell'istruttore subacqueo, ma il problema è un po' comune a tutta l'area delle professioni sportive³⁶, il settore delle attività subacquee risulta regolamentato solo relativamente ad alcuni profili, mentre per gli operatori nel campo delle attività ricreative, tra cui la guida turistica subacquea e l'istruttore subacqueo, manca una specifica regolamentazione³⁷, fatta eccezione per una legislazione regionale, che in alcuni casi la Corte Costituzionale non ha mancato di dichiarare costituzionalmente illegittima per l'invasione della competenze statali³⁸.

³⁴ Art. 2050 c.c.: "Chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi usati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

³⁵ A. FANTIN, "La giuridificazione degli ordini professionali", in *Giurisprudenza italiana*, 2016, 2, 494-506; M. RESCIGNO, "Per scelta del legislatore: professioni intellettuali, impresa e società", in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, 1, 187-204.

³⁶ F. BLANDO, *Le professioni sportive, tra principi di diritto pubblico e di diritto europeo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2012, 4, 21-38; per un raffronto con l'ordinamento spagnolo, v. J. ESPARTERO CASADO, A. PALOMAR OLMEDA, "Titulaciones y profesiones en el ámbito del deporte", in *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, 2011, 249-301; J. M. CUCHI DENIA, *La distribución de competencias deportivas en España*, 2005.

³⁷ Le immersioni ricreative nascono dallo snorkeling e dalla pesca subacquea. L'ulteriore sviluppo delle tecnologie subacquee ha ridotto i costi, consentendo a questo sport di diventare molto più popolare e dando il via ai cosiddetti *diving centers* presenti in località marittime che possono offrire attrezzatura, supporto tecnico e corsi. In verità i primi corsi nacquero come insegnamenti amatoriali all'interno di club, come in organizzazioni ufficiali quali la Fipsas. Oggi le didattiche sono aumentate di numero, e le norme ufficiali di riferimento rimangono prevalentemente quelle internazionalmente riconosciute.

³⁸ Infatti, la disciplina delle professioni è ritenuta riservata come materia di ordinamento civile al potere legislativo statale, ma spesso si scontra tale riserva con le attribuzioni regionali nelle materie dedicate dello sport e del turismo. Sul tema specifico, E.

Esiste un disegno di legge³⁹ per disciplinare l'attività di immersioni subacquee, in particolare le professioni legate alla pratica di quest'attività subacquea ludico- sportivo- ricreativa -turistica, ove si prevede che gli operatori subacquei professionali sono coloro i quali compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo immersioni in mare ed in acque interne ad una certa profondità e pressione per i quali si prevede l'iscrizione in un apposito elenco nazionale⁴⁰.

L'auspicio è che si giunga nel più breve tempo ad una disciplina unica a livello nazionale⁴¹ ed organica che regolamenti l'esercizio delle professioni nell'interesse della tutela degli sportivi e dei turisti.

Un modello di riferimento potrebbe essere quello adottato nell'ordinamento spagnolo lo scorso novembre 2016, quando l'Assemblea madrilena ha approvato la *Proposición de Ley que ordena el ejercicio de las Profesiones del Deporte* nella Comunità di Madrid, la quale risponde ad alcuni principi informativi: la tutela della salute e della sicurezza dei praticanti, cui è connessa la risistemazione delle professioni sportive, il cui esercizio viene collegato al possesso ed al relativo accertamento di specifici requisiti abilitanti, quali, *in primis*, il titolo accademico, ed *in secundis*, ai titoli appositamente certificati⁴².

Se, attesa la natura intellettuale dell'attività svolta pare non possa prescindere dal ricorso alla regola della diligenza professionale di cui

LAMARQUE, *Regioni e ordinamento civile*, Padova, 2005; per quanto riguarda lo status di alcune delle professioni sportive che sono soggette ad una loro propria disciplina come le guide alpine ed i maestri di sci, si rimanda a AA.VV., *La Responsabilità civile e penale negli sport del turismo. L'acqua, mari, laghi e fiumi*, a cura di F. MORANDI E U. IZZO, Torino, 2015, 36 ss.

³⁹ Disegno di legge n. 320 del 26 marzo 2013, in www.senato.it, "Disciplina delle attività subacquee". Il disegno di legge è stato il frutto del lavoro condotto con le associazioni di categoria, per salvaguardare un insieme di aspetti giuridici, professionali, amministrativi ed applicativi e garantire la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

⁴⁰ L'obiettivo dell'istituzione dell'elenco è quello di una ricognizione del possesso dei titoli che abilitino all'esercizio della professione. Infatti, il disegno di legge prevede anche i centri d'immersione subacquea, cioè le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5 che operano nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale e le organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea le imprese o le associazioni italiane estere, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che abbiano come oggetto sociale esclusivo attività di formazione ed addestramento alle immersioni subacquee.

⁴¹ In Italia esiste una legislazione regionale variegata in materia di sport, che in alcuni casi si è occupata anche di disciplinare l'aspetto delle professioni del settore. Tuttavia è molto controverso il limite entro il quale le Regioni possono intervenire nella materia, che in quanto attinente al diritto provato si ritiene di competenza statale. Di recente si segnala la legge regionale della Regione Campania, adottata il 25 novembre 2013 che si è preoccupata di istituire la figura del Direttore responsabile e del direttore tecnico per le palestre, in www.regione.campania.it.

⁴² Detto provvedimento si aggiunge a quelli già adottati da altre comunità, in Cataluña (2008), La Rioja (2015), Extremadura (2015) y Andalucía (2016).

all'art. 1176 c.c., comma 2⁴³, al contempo, potrebbe prospettarsi come ulteriore criterio valutativo dell'esatta esecuzione della prestazione anche la conformità agli standard di servizio che esistono in materia, (anche se questi non sono esaustivi ed onnicomprensivi), cioè alla regole emanate dagli enti di normalizzazione⁴⁴.

Ad esempio, viene in rilievo la norma UNI EN 14467, dal titolo Servizi per l'immersione ricreativa – Requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa, (*Recreationaldivingservices – Requirements for recreationalscubadiving service providers*), è la versione ufficiale della norma europea EN 14467, entrata in vigore il 9 marzo 2006, definisce la natura e la qualità dei servizi al cliente.

Non a caso, secondo l'art 43 del Codice italiano del turismo⁴⁵, dettato nella parte dedicata ai contratti del turismo organizzato, si considerano inesatto adempimento del contratto turistico le difformità dagli standard qualitativi promessi e o pubblicizzati (si intende dei servizi); *de iure condendo*, si giunge così a stabilire un nesso tra qualità della prestazione professionale e qualità del servizio, che richiama, più in generale, il dibattito sui rapporti tra disciplina dei servizi ed ordinamento delle professioni⁴⁶.

6. BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La Responsabilità civile e penale negli sport del turismo. L'acqua, mari, laghi e fiumi*, a cura di F. Morandi e U. Izzo, Torino, 2015, 36 ss.
- AA.VV., *L'ordinamento del mercato turistico*, a cura di Cogliani, Gola, Sandulli, Santagata, Torino, 2012.
- AA. VV., *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, Torino, 2014
- AA.VV., *Organizzazione e gestione delle strutture per il benessere psicofisico*, Bologna, 2014
- G. F. AIELLO, "L'applicabilità del rimedio risolutorio al difetto sopravvenuto della presupposizione in un recente revirement della Cassazione", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011, II, 305 ss.

⁴³ A tenore della norma: "Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". Sul punto, *ex multis*, C.M. BIANCA, *Diritto civile, L'obbligazione*, Milano, 2008, A. DI MAJO, "Responsabilità contrattuale", in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, XVII, Torino, UTET, 25-66.; S. RODOTÀ, voce "Diligenza"(dir. civ.), in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964, 540.

⁴⁴ E. BELLISARIO, *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Torino, 2012; A. ZEI, *Tecnica e diritto, tra pubblico e privato*, Milano, 2008.

⁴⁵ Sia consentito il rinvio a M. CIMMINO, "Mancato od inesatto adempimento del contratto di turismo organizzato", in AA. VV., *L'ordinamento del mercato turistico, op. cit.*, 195 ss.

⁴⁶ M. RESCIGNO, "Per scelta del legislatore: professioni intellettuali, impresa e società", *op. cit.* 187-204; E. GIANFRANCESCO- G. RIVOSECCHI, "La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo", in *www. amministrazione in cammino.luiss.it*, 2009; C. GOLINO, *Gli ordini ed i collegi professionali nel mercato*, Milano, 2011.

- M. ALBERICI, "La responsabilità vicaria dei precettori e dei maestri d'arte", in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2014, 1, 1-24
- E. ALCAIN MARTINEZ, "Análisis jurisprudencial de la responsabilidad civil en el ámbito de la actividad deportiva", in *Revista Jurídica del Deporte*, 12, 2004, 169 -188.
- C. ARAGONÉS-JERICÓ, I. KÜSTER-BOLUDA, N. VILA-LÓPEZ, "Turismo Deportivo internacional-nacional, aplicación al patrocinio deportivo", in *Universia, Business Review*, 2015, 1, 68-91
- F. AZZARRI, "Difetto di presupposizione e rimedi esperibili: il revirement della Suprema Corte", in *Nuova giur. civ. commentata*, 2007, 11, 1177.
- E. BETTI, "Causa del negozio giuridico", *Novissimo Digesto italiano*, Torino, 1957, III, 32 ss.
- C.M. BIANCA, *Diritto civile, L'obbligazione*, Milano, 2008
- C.M. BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, Milano, 2015
- C.M. BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni, sub art. 1228-1228, in *Commentario al Codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, Bologna
- F. BLANDO, "Le professioni sportive, tra principi di diritto pubblico e di diritto europeo", in *Rivista di diritto sportivo*, 2012, 4, 21-38
- M. CALCIANO, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010
- E. CARBONE, *Diligenza e risultato nella teoria dell'obbligazione*, Torino, 2007
- C. CASTRONOVO, voce "Obblighi di protezione", in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXI, 1990.
- R. CIAMPICACIGLI, S. MARESCA, *Due metalinguaggi si intrecciano: sport e turismo*, in *Symphonya, Emerging Issues in Management*, 2004, 2, 89-96.
- C. CICERO, "Il concetto di pre-preliminare nel procedimento di formazione del contratto "a tutele crescenti", in *Rivista del notariato*, 2015, 3, 597
- M. CIMMINO, "Mancato od inesatto adempimento del contratto di turismo organizzato", in AA. VV., *L'ordinamento del mercato turistico*, a cura di Cogliani, Gola, Sandulli, Santagata, Torino, 2012.
- M. COCUCCHIO, "Responsabilità del tour operator e inadempimento del terzo prestatore di servizio", in *Giustizia Civile*, 2013, 7-8, 1419-1425
- V. CORONA, "La tipizzazione della "finalità turistica" tra presupposizione e criteri di ripartizione del rischio", in *Diritto del turismo*, 2008, 4, 349-361
- M. CUCHI DENIA, *La distribución de competencias deportivas en Espana*, Barcelona, 2005
- L. DELLI PRISCOLI, "Professionista intellettuale e obbligazioni di MEZZI" in *Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2010, 345-376
- L. DELLI PRISCOLI, "Contratto di viaggio e rilevanza della finalità turistica", in *Danno e responsabilità*, 2008, 845
- M. DEVESA FERNÁNDEZ, M. LAGUNA GARCÍA, A. PALACIOS PICOS, "Motivación, satisfacción y lealtad en el turismo: el caso de un destino de interior", in *Revista Electrónica de Motivación y Emoción*

- Monográfico de la Motivación del consumidor: Estudios experimentales*, 2008, 1-22.
- L. DI GIROLAMO, "La responsabilità del tour operator per le lesioni personali subite dal consumatore a causa della condotta colposa del vettore", nota a Cass. 11 dicembre 2012 n. 22619, in *Rivista italiana di diritto del turismo*, 2014, 10, 43-54
- A. DI MAJO, "Delle obbligazioni in generale", in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, in *Obbligazioni*, sub Artt. 1173-1176, IV, Bologna-Roma, 1988
- A. DI MAJO, "Responsabilità contrattuale", in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, XVII, UTET, 25-66
- S. DI PAOLA, "La responsabilità civile dell'istruttore subacqueo", in *Danno e responsabilità*, 2004, 1, 13 -21
- P. DOMINGUEZ MARINEZ, "Turismo activo y responsabilidad civil", in AA. VV., *Investigaciones, metodos y analisis del turismo*, Oviedo, 2013, 425-437.
- J. ESPARTERO CASADO, A. PALOMAR OLMEDA, "Titulaciones y profesiones en el ámbito del deporte", in *Revsita Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, 2011, 249-301
- A. FANTIN, "La giuridificazione degli ordini professionali", in *Giurisprudenza italiana*, 2016, 2, 494 ss.
- V. FRANCESCHELLI-F. MORANDI, *Manuale di diritto del turismo*, Torino, 2013
- V. FRATTATROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984
- F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2015
- A. GENOVESE, "Il nuovo statuto delle professioni non regolamentate. Prime note sulla legge 14 gennaio 2013, n. 4", in *Rivista di diritto privato*, 2, 301 ss.
- E. GIANFRANCESCO- G. RIVOSECCHI, "La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana ed ordinamento europeo", in *www.amministrazione in cammino.luiss.it*,
- C. GOLINO, *Gli ordini ed i collegi professionali nel mercato*, Milano, 2011.
- E. GOMEZ CALLE, "Responsabilidad de padres y centros docentes", in *Tratado de responsabilidad civil*, Reglero Campos, F (Coord.), Cap. XI, 3a Ed., Aranzadi, 2006, 1234-1332
- M. GUARINI, "I contratti del turista organizzato on line e la tutela del "turista", in AA.VV., *L'ordinamento del mercato turistico*, a cura di Cogliani, Gola, Sandulli, Santagata, Torino, 2012, 217-233
- E. INGLES YUBA, J. SEGUI URBANEJA, "La responsabilidad civil en las actividades en el medio natural en la Comunidad Autonoma de Cataluna. Medidas de prevencion", in *Apuntos de Educacion Fisica y deporte*, 2012, 3, 89-97
- E. LAMARQUE, *Regioni e ordinamento civile*, Padova, 2005
- A. LÓPEZ SÁNCHEZ, "Responsabilidad civil y deporte. Aproximacion juridica al deporte come actividad de riesgo", in *Revista espanola de educacion fisica y deporte*, 2014, 2, 65-76

- A. J. MARCHANTE MERA, J.L. SANCHEZ OLIERO, J. LOPEZ RUBIO, F. J.SANCHEZ GUTIERREZ, "Las actividades deportivas como factor de desarrollo sostenibles en espacios naturales protegidos, el caso de Sierra Nevada", in AA. VV., *Investigaciones, metodos y analisis del turismo*, Oviedo, 2013, 231-241
- F. MONCALVO, "Sulla responsabilità civile degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori di una disciplina sportiva", in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, 1839-1854
- S. NARDI, "Contratto di viaggio tutto compreso e irrealizzabilità della sua funzione concreta", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008, 5, 531-546
- U. NATOLI, "L'attuazione del rapporto obbligatorio, II, Il comportamento del debitore", in *Trattato di diritto civile e commerciale* già dir. da Cicu e Messineo, cont. da Mengoni, XVI, Milano, 1984, 102
- S. PAGLIANTINI, "La c.d. risoluzione per causa concreta irrealizzabile", in *Rivista del notariato*, 2010, 5, 1211 -1238.
- C. PASQUINELLI, "L'adempimento nei contratti del truismo. Soluzioni normative e questioni aperte", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, 2, 79-93
- S. PELLEGGATTA, "La responsabilità dei padroni e dei committenti", in AA. VV., *Valutazione del danno e strumenti risarcitori*, a cura di B. Inzitari, Torino, 2016, 155-230
- F. PIRAINO, "Obbligazioni <<di risultato>> e obbligazioni <<di mezzi>> ovvero dell'inadempimento incontrovertibile e dell'inadempimento controvertibile", in *Europa e diritto privato*, 2008,83-153
- F. PIZZETTI, "La riforma degli enti territoriali, città metropolitane, nuove province e unioni di comuni", Milano, 2015.
- F. PRADA, "Responsabilità dell'organizzatore di un pacchetto turistico e del fornitore della prestazione: la disciplina del codice del consumo", in *Diritto dei Trasporti*, 2015, 2, 506-511
- A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La riparazione dei danni alla persona*, Napoli, 1993
- M. RESCIGNO, "Per scelta del legislatore: professioni intellettuali", impresa e società, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, 1, 187 -204
- A. RIVERO GOMEZ, *El Turismo Deportivo. Una opción con amplias perspectivas*, in *Rev. Cub. Med. Dep. & Cul. Fís.* 2013, 1 , 1-10
- S. RODOTÀ, voce "Diligenza" (dir. civ.), in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XII, Milano, 1964, 540;
- V. ROPPO, "Causa concreta una storia di successo? Dialogo non recente né compiacente con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in *Rivista di diritto civile*, 2013, 4, 957-988.
- V. ROPPO, *Il contatto sociale e i rapporti contrattuali di fatto*, in Bessone, *Casi e questioni di diritto privato*, V, Milano, 1993, 1 ss.
- A. RUOTOLO, "La responsabilità del tour operator e dell'intermediario", in AA. VV., *L'ordinamento del mercato turistico*, a cura di Cogliani, Gola, Sandulli, Santagata, Torino, 2012. 235-252, 247.
- M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova-Vicenza, 2015,

-
- R. SANTAGATA, *Diritto del turismo*, Torino, 2012
- F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954
- R. SCOGNAMIGLIO, voce "Negozio giuridico", in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1990, XX, 1 ss.
- A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2015
- B. TRIPODI, "Condotta autolesiva dell'allievo e responsabilità contrattuale della scuola sci", in *Danno e responsabilità*, 2013, 2, 171-176
- R. VERDERASERVER *Una aproximación a los riesgos del deporte*, in *InDret*, 2003, 1-14
- A. VIGLIANISI FERRARO, "Lesione del tempo libero, violazione di un diritto immaginario o di un interesse (primario) della persona", in *Contratti*, 2013, 8-9, 768-786
- A. ZEI, *Tecnica e diritto, tra pubblico e privato*, Milano, 2008.